

Ass. Volontariato Co.Re.Sa – Associazione Regionale Sanità ETS-ODV
Via Volontari Italiani del Sangue, n. 9 Termini Imerese (PA)



Verbale dell'Assemblea dei soci del 06/10/2020

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Ottobre in Termini Imerese, Via Volontari Italiani del Sangue n. 9 presso la sede dell'associazione "Co.Re.Sa – Associazione Regionale Sanità ETS-ODV" alle ore 19,00 si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto dell'Associazione al Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017 Codice del terzo settore;

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti più dei tre/quarti dei soci dell'associazione, di cui all'elenco siglato a parte. Il Presidente, Avv. Sanfilippo Gioacchino, constatata e fatta constatare la validità della seduta, chiama a fungere da segretario il Sig. Luca Cattuti ed inizia a trattare sul primo punto posto all'ordine del giorno, informando i presenti che occorre procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del decreto lgs. n. 117 del 3.07.2017 detta "Legge sul Terzo Settore" o "Codice del Terzo Settore".

Per tale motivo, continua il Presidente, si devono adeguare gli statuti delle associazioni di volontariato e come nel nostro caso delle Organizzazioni del Volontariato, di cui facciamo parte, essendo l'Associazione costituita come ONLUS ai sensi della Legge sul Volontariato.

Precisiamo che l'adeguamento, permette all'Associazione di poter essere iscritti al RUNTS, il Registro Unico del Terzo settore, istituito a livello nazionale e che sostituisce i registri di volontariato attualmente esistenti.

Segue breve ma esauriente discussione a cui prendono parte un po' di persone presenti i quali mostrano tutti di condividere l'esposizione fatta dal Presidente e, pertanto, alla fine della discussione il Presidente illustra quali sono i passaggi fondamentali da effettuare per adeguare lo Statuto ed invita i presenti a votare.

L'Assemblea dei presenti, all'unanimità espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di adeguare lo statuto dell'Associazione alla legge sul Terzo Settore e di approvarlo in ogni sua parte secondo quanto in appresso composto da n. 16 articoli, allegato alla presente deliberazione, e, pertanto, l'Associazione assume con la presente deliberazione

la denominazione "Co.Re.Sa – Associazione Regionale Sanità ETS-ODV";

- in primis, secondo quanto previsto dalla legge, le attività di cui all'art. 3 dello statuto della associazione, sono rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; inoltre, le altre attività già descritte nello statuto, essendo l'Associazione già organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge sul volontariato, rimangono invariate;

- la destinazione del patrimonio, il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento rimangono anch'essi invariati, in quanto già previsti nello statuto sociale secondo la normativa;

- la denominazione ODV si aggiunge in quanto, quando è stata costituita l'Associazione si aggiungeva l'acronimo ONLUS, mentre oggi appare opportuno, secondo la nuova legge sul Terzo Settore, aggiungere l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), che si aggiunge a ETS;

- per quanto riguarda gli altri articoli da adeguare, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Codice del Terzo Settore: sono già previste le competenze degli organi sociali, mentre per quanto riguarda il bilancio si veda l'art. 14;

-per quanto riguarda il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 7, per cui la numerazione del precedente statuto subirà una modifica, prevedendo che:

"Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 viene riconosciuto agli associati e agli aderenti di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante."

- In accordo con quanto stabilito all'art. 17 della legge su Terzo Settore, si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 8, per cui la numerazione subirà una modifica, prevedendo che:

"Con l'adeguamento di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore si rinvia all'art.17 del medesimo Codice in cui viene previsto " Gli Enti del terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale".Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, si rimanda al disposto



dell'art.33 *"Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari".*

- infine, in merito al Collegio dei Revisori dei Conti, si modifica parzialmente l'articolo 13 del presente statuto, che già prevedeva l'istituzione di tale organo, specificando che:

"Con l'adeguamento di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117, si rimanda a quanto disciplinato in materia dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, rinviando la nomina del Collegio dei Revisori al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Costituito da uno o tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile. Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. Infine, il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti."

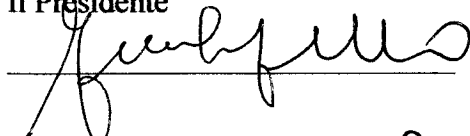
Tale deliberazione farà parte integrante dello statuto sociale dell'associazione.

Alle varie ed eventuali, il presidente fa presente che l'associazione ha aderito dal 2018 all'ANAS (associazione Nazionale Azione Sociale) ETS, di cui il Coresa, rappresenta articolazione regionale. Con la presente deliberazione appare opportuno aderire per statuto alla rete nazionale e pertanto invita i presenti a deliberare la conferma a tale adesione, anche se ciò non costituisce modifica statutaria.

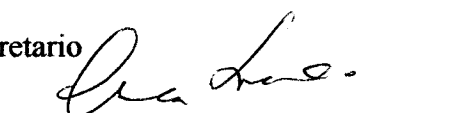
Sempre per alzata di mano l'Assemblea delibera di confermare l'adesione del CORESA all'ANAS, quale sua articolazione regionale e/o delegazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun avendo chiesto di parlare alle varie ed eventuali il Presidente, alle ore 21,15, dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario

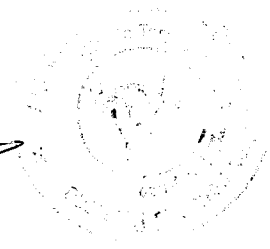


REGISTRATO A TERMINI INTERESSI IL 30/10/2020

AL NUMERO 1071 DELLA SERIE DI ATTI PRIVATI.

ESATTI URBANI 1170 BSEH7E

IL FUNZIONARIO
L'Ufficio
17/11/2020
Laura Costantini



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CO.RE.SA ETS-ODV"

ART. 1

E' costituita in Termini Imerese (PA) l'Associazione denominata "Co.Re.Sa – Associazione Regionale Sanità ETS-ODV".

Essa non ha fini di lucro e si propone di valorizzare e moltiplicare le relazioni interpersonali e di solidarietà sul territorio in cui opera ed è apartitica. Persegue esclusivamente di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. E aderisce all'ANAS (Associazione Nazionale Azione Sociale) quale sua articolazione regionale.

ART. 2

l'Associazione ha sede in Termini Imerese, via Volontari Italiani del Sangue, n. 9. Tale sede potrà essere variata con delibera degli Organi dell'Associazione. Ha durata fino al 2050, ma può essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci .

ART. 3

Scopi dell'Associazione sono:

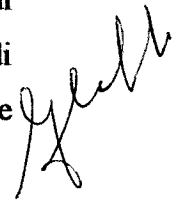
A) raggruppare ed aggregare persone fisiche e persone giuridiche ed in particolare le Associazioni di volontariato, enti non profit, cooperative sociali e tutti gli enti che si occupano di servizi socio-sanitari e che lavorano nel campo della solidarietà e dei problemi sanitari e socio-assistenziali;

B) prestare ogni aiuto entro il territorio Nazionale, in occasioni di gravi calamità e situazioni di emergenza, svolgendo e gestendo anche il servizio di protezione civile sia direttamente sia in convenzione e in stretto rapporto con le autorità proposte, ivi compreso la gestione dei centri di accoglienza per extracomunitari e clandestini;

C) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali, attraverso i valori della solidarietà socio-sanitaria;

D) gestire e promuovere iniziative e servizi locali, regionali, nazionali e comunitari nel campo dell'emergenza sanitaria e sociale, ivi compreso il servizio di 118, nonché di tutte le forme di assistenza nel campo della sanità e della solidarietà sociale anche in convezione con la Croce Rossa Italiana e gli altri organismi, enti o società che si occupano del settore;

E) promuovere e gestire i servizi sanitari nel territorio, la gestione di ospedali e di reparti ospedalieri ivi compreso il servizio di pronto soccorso, nonché il trasporto di organi ed emoderivati e pezzi anatomici, l'assistenza infermieristica domiciliare e



non, attraverso convenzioni con enti pubblici e privati, compreso le aziende sanitarie locali e le aziende ad alta specializzazione;

F) gestire e promuovere la gestione di case di riposo, e tutte le strutture che si occupano di servizi alla persona in situazioni di bisogno, compreso gli ammalati in fase terminale, i tossicodipendenti e gli ammalati di Aids, compresa la tele-assistenza ed il tele-soccorso;

G) la tutela ambientale, anche mediante convenzioni con Enti Pubblici e Privati;

H) organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento, gruppi di studio, congressi nazionali ed internazionali nell'ambito sanitario e sociale in virtù delle leggi regionali, nazionali e comunitarie;

I) svolgere attività culturali, sportive e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita, contribuendo all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività ed all'affermazione dei principi della mutualità, attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci, collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività, favorire e/o collaborare a forma partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

J) organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi ed organizzando servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, ai portatori di handicap ed ammalati in genere;

K) la prevenzione primaria sul territorio, in collaborazione con le famiglie e le forze sociali, nelle scuole in collaborazione con i provveditorati agli studi, e le aziende sanitarie locali, interventi particolari di prevenzione nelle zone più esposte al rischio e qualsiasi altra iniziativa di volontariato autonomo e/o collegata ai servizi pubblici e privati conosciuti dalle leggi in materia, per la prevenzione e la riabilitazione, a favore di soggetti tossicodipendenti, istituire manifestazioni propagandistiche ed umanitarie, organizzare corsi per la riabilitazione di carcerati o ex carcerati, minori e non, all'interno e all'esterno delle strutture pubbliche, per facilitarne il reinserimento sociale e culturale;

L) divulgare i programmi operativi di gestione dell'emergenza, compresa la tele-assistenza, con consulenze scientifico-culturale e tecnico-professionale, a livello locale, regionale, nazionale per conto di istituzioni pubbliche, private del

volontariato, sociali, culturali e di quanti interessati all'aggiornamento ed alla crescita tecnica, scientifica e culturale;

M) fornire assistenza agli emodializzati ed ammalati in genere soprattutto a livello sociale, morale, sanitario compresi i servizi di trasporto da casa in ospedale e verso i centri medici privati, ludico ricreativo, anche attivando convenzioni con Enti Pubblici e Privati;

N) collaborare con Enti Pubblici e Privati, nazionali ed internazionali, nonché con tutti quegli organismi con i quali si ritenga utile mantenere i rapporti, per compiere qualunque operazione ritenuta opportuna e/o necessaria per il perseguimento delle finalità sociali, anche attraverso convenzioni con centri medici per la diagnosi precoce e la difesa della salute in generale;

O) coordinare le suddette attività ricercando forme di collaborazione con centri di ricerca, istituti a carattere scientifico, aziende ASP e USL ed ospedaliere, ospedali, industrie farmaceutiche e/o di apparecchiature ed attrezzature sanitarie, a livello nazionale ed internazionale con associazioni di volontariato, associazione professionale, etc. anche ai fini della formazione del personale;

P) realizzare, infine, tutte quelle attività per l'assistenza pubblica e sociale che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno e per procacciarsi i mezzi necessari per la sovvenzione dei servizi;

Q) perseguire tutte quante le finalità stabilite dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie sulla sanità, sul volontariato e sulla solidarietà sociale.

Per la realizzazione di tali scopi, è prevista la costituzione sul territorio nazionale e non di delegazioni ed uffici di rappresentanza.

ART. 4

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dagli aderenti.

ASSOCIATI



ART. 5

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni ed Enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di adesione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato deceduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART. 7

Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 viene riconosciuto agli associati e agli aderenti di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante.



ART. 8

Gli Enti del terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio o Comitato Direttivo composto da: Presidente, da due Vice Presidenti, Segretario, e dagli altri membri nominati;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato ove ricorrono i casi previsti dalla legge.

ASSEMBLEA

ART. 10

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e in sua assenza o impedimento dai Vice Presidenti

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e deliberare sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Presidente, i Vice Presidenti o il Consiglio Direttivo



intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima da quello fissato per l'adunanza o mediante affissione all'albo della sede dell'Associazione Consortile almeno otto giorni prima.

L'assemblea si riunisce in qualunque periodo e specificatamente:

- a. per esigenza motivata almeno quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati;
- b. quando ne faccia richiesta il Collegio dei revisori dei conti per gravi e motivate ragioni;
- c. quando il Consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia ogni associato può rappresentare solo un altro associato, poiché ciascun associato ha diritto ad un voto.

AMMINISTRAZIONE

ART. 11

Il Consiglio o Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da quattro a nove. Durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica sino alla prima assemblea quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo che sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli Scientifici e Comitati tecnici ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del



disposto di cui alla lettera E), comma 6, dell'art. 10 del Dec. Lgs 4.12.1997, n. 460. Il Comitato Direttivo potrà, inoltre, delegare parte dei propri ad uno o più componenti del Comitato

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'attività dell'Associazione compreso i poteri e i compiti di natura economico-finanziaria.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. È convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza .

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o pec inoltrato almeno un giorno prima della data prevista per la riunione.

Alle riunioni del Consiglio o Comitato Direttivo ha facoltà di assistere il Responsabile del Comitato Tecnico.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

PRESIDENTE

ART. 12

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, i Vicepresidenti congiuntamente e disgiuntamente, hanno la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Potrà adottare in caso di necessità ed urgenza deliberazioni Presidenziali che dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 13

Con l'adeguamento di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117, si rimanda a quanto disciplinato in materia dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, rinviando la nomina del Collegio dei Revisori al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Costituito da uno o tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile. Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. Infine, il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.”



BILANCIO

ART. 14

L'esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno, entro il 30 Aprile il Consiglio o Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 Dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, dallo statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 15

L'associazione si estingue secondo le modalità di cui all' art . 27 c.c. e

A) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

B) per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali dovranno devolvere il patrimonio ed altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ETS o enti a finalità di pubblica utilità secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore e in alternativa secondo le disposizioni del Codice Civile.

ART. 16

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare le nuove norme previste dal Codice del Terzo Settore e del codice civile.



Co.Re.Sa.
Coordinamento Regionale Sanità
Il Presidente